

ESSENZA



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SECONDA SEZIONE CIVILE

20437-17

composta dagli ill.mi signori magistrati

OGGETTO:

dott. Stefano Petitti	- Presidente	<i>opposizione sanzioni Consob</i>
dott. Luigi Abete	- Consigliere rel.	R.G.N.: 6771/2015
dott. Raffaele Sabato	- Consigliere	Cron.: 20437
dott. Antonio Scarpa	- Consigliere	Rep.:
dott. Chiara Besso Marcheis	- Consigliere	Ud.: 27/2/2017

ha pronunciato la seguente

PU

SENTENZA

sul ricorso 6771 - 2015 R.G. proposto da:

(omissis) - c.f. (omissis) - elettivamente domiciliato in  
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
(omissis) che congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato (omissis)  
(omissis) ed all'avvocato (omissis) lo rappresenta e difende in virtù di procura  
speciale margine del ricorso.

RICORRENTE

contro

COMMISSIONE NAZIONALE per le SOCIETA' e la BORSA ("Consob") - c.f.  
(omissis) - in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura  
speciale a margine del controricorso dagli avvocati (omissis) ,  
(omissis) , (omissis) e (omissis) ed elettivamente  
domiciliata in (omissis) , presso la propria sede.

538/17



CONTRORICORRENTE

e

(omissis) , (omissis) , (omissis) .

INTIMATI

e

(omissis) s.p.a. (quale risultante dalla fusione per  
incorporazione in " (omissis) " s.p.a. di " (omissis) " s.p.a., "(omissis)  
(omissis) " s.p.a. e " (omissis) " s.p.a.).

INTIMATA

Avverso il decreto dei 21.5/10.9.2014 della corte d'appello di Milano,  
Udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 27 febbraio 2017 dal  
consigliere dott. Luigi Abete,  
Udito l'avvocato (omissis) per il ricorrente,  
Uditi gli avvocati (omissis) e (omissis) per la  
controricorrente "Consob";  
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott.  
Lucio Capasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

#### **FATTI DI CAUSA**

Con delibera n. 18725 del 6.12.2013 la "Consob" ingiungeva ad (omissis)  
(omissis), quale sindaco dal gennaio 2003 al 13 aprile 2012 della "(omissis)  
(omissis) " s.p.a., il pagamento della somma di euro 382.000,00,  
corrispondente all'ammontare complessivo di sanzioni pecuniarie irrogate per non  
aver adempiuto i doveri imposti dall'art. 149, 1° co., lett. a), b), c) e c bis),  
T.U.F. in relazione ad operazioni con parti correlate poste in essere dalla "(omissis)  
(omissis) " con taluni soci di riferimento ovvero con società a costoro facenti



capo, in relazione al rinnovo ed all'estensione dell'incarico di consulenza conferito all'ingegner (omissis) ed in relazione alle carenze riscontrate nel sistema di controllo interno e nella struttura organizzativa.

Con ricorso in data 7.1.2014 (omissis) proponeva opposizione alla corte d'appello di Milano ai sensi dell'art. 195, 4° co., T.U.F..

Chiedeva, tra l'altro, che l'adita corte dichiarasse la nullità ovvero annullasse la delibera n. 18725/2013; in subordine, che riducesse al minimo l'ammontare delle sanzioni.

Costituitasi, la "Consob" instava per il rigetto dell'avversa opposizione.

Con decreto dei 21.5/10.9.2014 la corte d'appello di Milano rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese del procedimento.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso (omissis); ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

La "Consob" ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ed in ogni caso rigettarsi l'avversa impugnazione con il favore delle spese.

(omissis), (omissis), (omissis) e la "(omissis) (omissis) " s.p.a. (quale risultante dalla fusione per incorporazione in " (omissis) " s.p.a. di " (omissis) " s.p.a., " (omissis) " s.p.a. e " (omissis) " s.p.a.) non hanno svolto difese.

La "Consob" ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con il **primo motivo** il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della legge n. 87/1953.



Deduce che con la sentenza "*Grande Stevens e altri c. Italia*" la Corte E.D.U. ha posto in risalto che la procedura sanzionatoria di cui all'art. 195 T.U.F. è gravemente carente sia in ragione della mancanza di imparzialità ed indipendenza dell'organo deliberativo dell'Autorità di Vigilanza sia in ragione della prefigurazione di limitate garanzie difensive; che in particolare la Corte E.D.U. ha rilevato che la procedura sanzionatoria dinanzi alla CONSOB si discosta dai principi di cui all'art. 6 della C.E.D.U. in dipendenza del difetto di contraddittorio, dell'affidamento dei poteri di indagine e di giudizio a organi comunque dipendenti dal presidente CONSOB e dell'assenza di una pubblica udienza.

Deduce altresì, limitatamente alla seconda fase, di tipo giudiziale, della procedura sanzionatoria, che la Corte E.D.U. ha evidenziato che non può reputarsi appieno garantito il diritto al giusto processo, atteso che la disciplina (*applicabile ratione temporis*) prevede che il giudizio di opposizione si celebri con il rito della camera di consiglio senza la garanzia della pubblica udienza.

Deduce su tale scorta che la corte di Milano, riscontrata l'impossibilità di conformare in chiave interpretativa l'*iter* procedimentale alle disposizioni dell'art. 6 della C.E.D.U., avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 195 T.U.F. e non già "disapplicare di fatto l'art. 195 T.U.F. celebrando (...) un rito <ibrido> svolto con udienza solo formalmente pubblica ma definito con Decreto" (*così ricorso, pag. 15*).

Con il **secondo motivo** il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 195 del dec. lgs. n. 58/1998; in subordine deduce l'illegittimità costituzionale del medesimo articolo per violazione degli artt. 111 e 117 Cost. in relazione all'art. 6 C.E.D.U..

Deduce che, sebbene l'udienza del 21.5.2014 si è tenuta innanzi alla corte di merito in forma pubblica, nondimeno l'opposizione è stata incardinata con il rito



camerale e nessun avviso di celebrazione del giudizio nelle forme della pubblica udienza è stato dato alle parti; che conseguentemente nel caso di specie non sono "state affatto garantire in modo effettivo le prerogative di pubblicità e oralità del giudizio" (*così ricorso, pag. 19*); che dunque, giacché non vi era margine per conformare l'art. 195 T.U.F. all'art. 6 C.E.D.U., andava sollevata questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 195 T.U.F. per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 C.E.D.U., questione non manifestamente infondata e rilevante nel caso di specie.

Con il **terzo motivo** il ricorrente denuncia la violazione e falsa o erronea applicazione dell'art. 195 del dec. lgs. n. 58/1998 per mancato rispetto dei termini del procedimento; la nullità del decreto della corte d'appello di Milano per violazione dell'art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ..

Deduce che, siccome ha già addotto con l'opposizione esperita dinanzi alla corte distrettuale, a far data dal 17.10.2011, di della denuncia di " (omissis) (omissis) ", ovvero al più tardi a far data dal marzo del 2012, epoca del deposito della relazione del collegio sindacale di " (omissis) ", la "Consob" disponeva di un compendio cognitivo del tutto sufficiente per dar avvio ai propri accertamenti; che quindi integra gli estremi della motivazione apparente l'assunto della corte territoriale secondo cui occorre far riferimento alla data del 26.10.2012, quale *dies a quo* del termine di centottanta giorni di cui al 1° co. dell'art. 195 T.U.F., sicché la contestazione, siccome avvenuta in data 18.12.2012, sarebbe stata tempestiva; che propriamente la corte lombarda "non ha in alcun modo fatto fronte al proprio stringente obbligo di motivazione, adagiandosi in modo del tutto acritico (...) al percorso argomentativo seguito dalla Consob" (*così ricorso, pag. 33*).



Con il **quarto motivo** il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2403 cod. civ. e dell'art. 149 del dec. lgs. n. 58/1998; la violazione o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 689/1981.

Deduce che ha errato la corte d'appello allorché ha assunto che, "nell'ambito delle operazioni con parti correlate, l'attivazione dei poteri di ispezione e segnalazione potrebbe prescindere dall'esistenza di specifici indici di anomalia, stante la situazione di endemico conflitto di interesse insita nell'operazione *de qua*" (*così ricorso, pag. 50*); che al contempo la corte avrebbe dovuto accertare la colpa in concreto sulla scorta di una rigorosa valutazione *ex ante*.

Deduce segnatamente con riferimento all' " (omissis) " che la corte di merito ha attribuito peculiare valenza ad un parere del 2003, i cui contenuti non sono mai stati portati all'attenzione del collegio sindacale all'epoca in carica.

Deduce segnatamente con riferimento all' " (omissis) " che la corte distrettuale per nulla ha verificato "se l'organo di controllo potesse effettivamente avvedersi, nelle varie fasi dell'iniziativa, di situazioni di irregolarità tali da imporre specifici obblighi di intervento e segnalazione" (*così ricorso, pag. 54*).

Deduce segnatamente con riferimento all' " (omissis) (omissis)" che la corte territoriale in alcun modo ha verificato la sussistenza di segnali d'allarme ed ha completamente travisato le prove versate in atti.

Deduce segnatamente con riferimento all' " (omissis) " che non è pertinente il richiamo all'art. 2497 *bis* cod. civ., né sono stati individuati gli indici di rischio che egli ricorrente avrebbe trascurato.

Deduce segnatamente con riferimento all' " (omissis) (omissis)" che è stata omessa qualsivoglia "valutazione in concreto ed *ex ante* della



percepibilità delle anomalie insite nelle due iniziative alla luce degli elementi messi a disposizione dell'organo di controllo" (*così ricorso, pag. 56*); che del tutto ingiustificato è il disconoscimento della rilevanza dell'autorizzazione "ISVAP - IVASS" ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo della colpevolezza; che la corte milanese ha travisato la funzione di vigilanza del collegio sindacale, allorché, con riferimento all'operazione relativa al " (omissis) ", ha addebitato ad egli ricorrente "di non aver espresso un parere preventivo sulla conformità dell'operazione alla legge e all'atto costitutivo" (*così ricorso, pag. 59*).

Deduce segnatamente con riferimento agli incarichi di consulenza attribuiti all'ingegner (omissis) che è assolutamente ingiustificata l'imputazione di due distinte violazioni, l'una, in relazione al terzo rinnovo dell'incarico, l'altra, in relazione alla sua estensione; che la corte d'appello gli ha attribuito "una mera responsabilità per posizione" (*così ricorso, pag. 60*); che invero "i contratti di consulenza dell'ing. (omissis) del 2003 non furono sottoposti all'organo amministrativo né tanto meno al Collegio Sindacale, ma si trattò di atti di iniziativa dell'Amministratore Delegato (...) rispetto ai quali l'organo di controllo fu tenuto totalmente all'oscuro" (*così ricorso, pag. 61*); che al contempo la clausola di rinnovo tacito degli accordi di consulenza ha fatto sì che essi si siano procrastinati senza che il collegio sindacale "potè mai avere piena contezza della situazione" (*così ricorso, pag. 62*).

Deduce segnatamente con riferimento all' " (omissis) " che, contrariamente all'assunto della corte distrettuale, il collegio sindacale "non può ingerirsi nel merito della scelta dell'organo amministrativo" (*così ricorso, pag. 63*); che "chi esaminò preventivamente l'operazione, esprimendo un parere favorevole alla sua trattazione in Consiglio di Amministrazione (...) fu il Comitato



di Controllo Interno, e non il Collegio Sindacale né il ricorrente, cui non competono funzioni consultive preventive" (*così ricorso, pag. 65*).

Deduce infine, con riferimento alla "presunta carente vigilanza sull'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema di controllo interno alla società" (*così ricorso, pag. 65*), che alla stregua dell'evoluzione normativa il ruolo del collegio sindacale è di "alta vigilanza", "con l'affidamento di attività di verifica riferite alla correttezza e all'affidabilità dei controlli effettuati da altri soggetti" (*così ricorso, pag. 66*); che dunque il controllo demandato al collegio sindacale è di tipo documentale e "non può prescindere dall'esame dei dati e delle informazioni rese da altri soggetti interni ed esterni rispetto alla struttura societaria" (*così ricorso, pag. 70*), cosicché premessa imprescindibile affinché il collegio sindacale possa adempiere correttamente i suoi doveri, è che gli "pervengano tempestivamente dati completi e genuini sulla gestione dell'ente vigilato" (*così ricorso, pag. 70*); che in ogni caso la corte di merito non ha "fornito alcun elemento concreto per affermare che l'assetto della società e il sistema dei controlli interni non fossero adeguati" (*così ricorso, pag. 71*).

Con il **quinto motivo** il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, 1° co., della legge n. 689/1981 in relazione all'art. 149 del dec. lgs. n. 58/1998.

Deduce che ha errato la corte territoriale allorché non ha considerato unitariamente le condotte omissive ascrittegli; che segnatamente la violazione dell'obbligo di cui all'art. 149, 1° co., lett. c), T.U.F. ha un carattere assorbente, "in grado di ricomprendere in sé anche le eventuali violazioni degli ulteriori doveri imposti dal medesimo articolo" (*così ricorso, pag. 76*); che di conseguenza andava applicata unicamente la sanzione prevista per la violazione di cui all'art.





149, 1° co., lett. c), T.U.F. e pertanto illegittimamente si è provveduto alla duplicazione ovvero alla moltiplicazione delle sanzioni.

Deduce che quanto meno avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto del 1° co. dell'art. 8 della legge n. 689/1981; che infatti le eventuali singole violazioni sarebbero scaturite "da un unico e unitario comportamento di tipo omissivo e permanente circa la gestione dei controlli sulle operazioni con parti correlate" (*così ricorso, pagg. 78 e 79*).

Con il **sesto motivo** il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi in relazione all'art. 8, 2° co., della legge n. 689/1981 ed all'art. 81 cod. pen.; denuncia in subordine la illegittimità costituzionale dell'art. 8, 2° co., della legge n. 689/1981 in relazione agli artt. 3 e 117 Cost. per violazione dell'art. 6 C.E.D.U..

Deduce che, in denegata ipotesi di ritenuta inapplicabilità dell'art. 8, 1° co., della legge n. 689/1981, nelle condotte ad egli ascritte ricorre "un'ipotesi di concorso materiale di illeciti amministrativi avvinti dal medesimo disegno criminoso" (*così ricorso, pag. 79*); che perciò ha errato la corte d'appello allorché ha disconosciuto l'applicabilità in via analogica, ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, del 2° co. dell'art. 8 della legge n. 689/1981, viepiù in considerazione della natura sostanzialmente "penale" delle sanzioni amministrative *de quibus*, natura che a pieno titolo giustifica l'operatività del trattamento sanzionatorio di favore di cui all'art. 81 cod. pen..

Deduce che parimenti ha errato la corte di merito allorché ha comunque reputato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del 2° co. dell'art. 8 cit. con riferimento, tra gli altri, agli artt. 3 e 117, 1° co., Cost., "nella parte in cui prevede espressamente la possibilità di applicare il trattamento



sanzionatorio del cumulo giuridico per le sole violazioni in materia di assistenza e previdenza obbligatorie" (*così ricorso, pag. 79*).

Strettamente connessi sono il **primo** ed il **secondo motivo** di ricorso.

Se ne giustifica pertanto la disamina contestuale.

I medesimi motivi in ogni caso **sono privi di fondamento**.

Si rappresenta innanzitutto, in ordine alle asserite carenze della "fase endoprocedimentale celebrata avanti all'Autorità di Vigilanza" (*così ricorso, pag. 13*), che rivestono valenza gli insegnamenti di questa Corte.

Ovvero l'insegnamento a tenor del quale la procedura sanzionatoria ex art. 195 T.U.F. non viola l'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, perché questo esige solo che, ove il procedimento amministrativo non offra garanzie equiparabili a quelle del processo giurisdizionale, l'incolpato possa sottoporre la questione della fondatezza dell' "accusa penale" a un organo indipendente e imparziale, dotato di piena giurisdizione, come la disciplina nazionale gli consente di fare tramite l'opposizione alla corte d'appello (*cf. Cass. 14.12.2015, n. 25141; Cass. 22.4.2016, n. 8210*).

Ovvero l'insegnamento a tenor del quale, in tema di intermediazione finanziaria, il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative, previsto dall'art. 187 *septies* del dec. lgs. n. 58/1998, postula solo che, prima dell'adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato; pertanto, non è violato il principio del contraddittorio nel caso di omessa trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative della "Consob" o di sua mancata audizione innanzi alla Commissione, non trovando d'altronde applicazione, in tale fase, i principi del diritto di difesa e del giusto processo, riferibili solo al procedimento giurisdizionale (*cf. Cass. 4.9.2014, n. 18683; cf. Cass.*



20.1.2014, n. 1065, secondo cui, nel procedimento sanzionatorio di cui all'art. 195 del dec. lgs. n. 58/1998, il diritto di difesa dell'incolpato è garantito dalla previsione di un congruo termine per il deposito di difese scritte, mentre la sua audizione personale non è un incombente imprescindibile, come risulta dal confronto con l'art. 196 dello stesso T.U.F., riguardante i promotori finanziari; cfr. Cass. sez. un. 30.9.2009, n. 20935).

Si rappresenta dipoi, in ordine alla fase giudiziale, che a nulla vale dedurre che la disciplina applicabile *ratione temporis* al caso di specie "contempla la celebrazione del giudizio di opposizione avanti alla Corte d'Appello con il rito della Camera di Consiglio (...), escludendo dunque le garanzie tipiche della pubblica udienza" (*così ricorso, pag. 13*).

Invero la corte distrettuale ha così proceduto: "radicati il contraddittorio (...), acquisito il parere del pubblico ministero (...), esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti, le quali, dopo aver svolto ampie difese orali anche nel corso dell'udienza pubblica del 21.5.2014, hanno assunto, all'esito della discussione, le rispettive conclusioni" (*così decreto impugnato, pagg. 3 -4*).

Nei termini suindicati, in particolare mercé la fissazione della pubblica udienza, la corte territoriale ha atteso esattamente a quanto lo stesso ricorrente configura come prioritario "in presenza di un possibile conflitto tra disposizioni della C.E.D.U. e quelle interne" (*così ricorso, pag. 14*) ovvero ha efficacemente ricomposto il (*preteso*) contrasto "con un'esegesi della disposizione nazionale conforme ai principi della Convenzione" (*così ricorso, pag. 14*).

In questo quadro, per un verso, è da escludere che il contrasto fosse insanabile; per altro verso, sono da ritenere mere petizioni di principio le prospettazioni del ricorrente circa la natura "ibrida" del rito seguito, circa il carattere solo formalmente pubblico dell'udienza, circa l'omessa effettiva



salvaguardia delle "prerogative di pubblicità e oralità del giudizio"; per altro verso ancora, alla luce dell'iter procedimentale concretamente seguito dalla corte di Milano, è da reputar che non rivestisse e non riveste valenza alcuna la circostanza che "l'avviso di fissazione dell'udienza reso in data 18 febbraio 2014 (...) [contenesse] espressamente l'indicazione della celebrazione del giudizio con le forme della Camera di Consiglio" (*così ricorso, pag. 17*) e parimenti che, all'esito della efficace opera di conformazione della disposizione interna, non rivestisse e non riveste alcuna concreta rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195 T.U.F..

**Privo di fondamento è pur il terzo motivo di ricorso.**

Si evidenzia previamente che il motivo in disamina si qualifica in via esclusiva in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. (*si condivide ossia la prospettazione della controricorrente secondo cui il motivo in disamina "sottende una valutazione squisitamente di merito (...), l'unico, reale obiettivo (...) sia quello di ottenere (...) un riesame delle circostanze di fatto e una rinnovata valutazione del materiale probatorio che conducano ad un differente approdo circa la ritenuta tempestività della notifica delle contestazioni": così controricorso, pag. 42*).

Occorre tener conto, da un lato, che con il motivo in disamina (omissis) (omissis) censura il giudizio "di fatto" in virtù del quale la corte lombarda ha opinato per la tempestiva – nel rispetto del termine di 180 giorni – contestazione degli addebiti (*la corte d'appello ha "inteso far coincidere sic et simpliciter l'accertamento con l'ultima acquisizione di documenti e informazioni dalla controllante (omissis) e dalla controllata (omissis) , risalente al 5 dicembre 2012 o, al più, con l'acquisizione dei pareri resi dagli esperti*



*indipendenti in data 26 luglio 2012 e 3 ottobre 2012, pur a fronte delle dettagliate indicazioni rese al riguardo dal ricorrente”: così ricorso, pag. 27).*

Occorre tener conto, dall'altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (*cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione*).

In tal guisa il vizio motivazionale *de quo agitur* rileva nei limiti della novella formulazione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., applicabile *ratione temporis* al caso di specie (*il decreto impugnato è stato depositato il 10.9.2014*), sicché riveste valenza l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte (*il riferimento è a Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053*).

In quest'ottica si evidenzia ulteriormente quanto segue.

Da un canto, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla stregua dell'indicazione nomofilattica a sezioni unite testé menzionata, possa scorgersi nelle motivazioni cui, *in parte qua*, la corte di merito ha ancorato il suo *dictum*.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione "apparente" – che ricorre allorché il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (*cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672*) – la corte distrettuale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il percorso argomentativo seguito



*("la doglianza è infondata, posto che: (...). Dal complesso di tali rilievi discende che i tempi (...) della contestazione (...) sono stati del tutto tempestivi (...). Né in contrario può sostenersi, come fa il ricorrente, che (...)": così decreto impugnato, pagg. 5 - 6).*

Dall'altro, che è da ammettere senza dubbio che la corte territoriale ha disaminato i fatti decisivi caratterizzanti, *in parte qua agitur*, la *res litigiosa* ovvero le concrete circostanze idonee a dar ragione della tempestività della contestazione.

D'altronde, il ricorrente censura l'asserita distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa (*"pur a fronte delle dettagliate indicazioni rese al riguardo dal ricorrente": così ricorso, pag. 27; "i richiamati passaggi rivelano come la Consob, a far data dal 17/10/2011 (...) disponesse di un compendio cognitivo del tutto sufficiente all'avvio della propria azione di accertamento": così ricorso, pag. 29).*

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (*cf. Cass. 10.6.2016, n. 11892*).

In ogni caso l'*iter* motivazionale che *in parte qua* sorregge il *dictum* della corte di Milano risulta *in toto* ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo.

Del resto, questa Corte spiega che, in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di



intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della "Consob", non deve essere fatto coincidere, necessariamente e automaticamente, né con il giorno in cui l'attività ispettiva è terminata, né con quello in cui è stata depositata la relazione dell'indagine, né con quello in cui la Commissione si è riunita per prenderla in esame, poiché la "constatazione" dei fatti non comporta di per sé il loro "accertamento"; cosicché, mentre la redazione della relazione ed il suo esame debbono essere compiuti nel tempo strettamente indispensabile, senza ingiustificati ritardi, occorre, invece, individuare, secondo le particolarità dei singoli casi, il momento in cui ragionevolmente la "constatazione" avrebbe potuto essere tradotta in "accertamento", momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione stessa (cfr. Cass. 2.12.2011, n. 25836; cfr. Cass. 6.2.2009, n. 3043, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, 2° co., della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione).

**Va respinto il quarto motivo di ricorso.**

Si rappresenta in via preliminare che il motivo in esame analogamente si qualifica in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. (si condivide quindi la prospettazione della controricorrente secondo cui "le



*censure avverse non possono spingere codesta Corte sul terreno del merito rinnovando l'esame delle singole operazioni contestate al fine di appurare se effettivamente gli elementi di criticità fossero conosciuti o conoscibili ex ante dai sindaci; detta valutazione implica un accertamento di fatto": così controricorso "Consob", pag. 58).*

*Col motivo de quo invero (omissis) del pari censura, sostanzialmente, il giudizio "di fatto" cui la corte d'appello ha atteso ("il quesito fondamentale (...) è se, nel momento in cui le operazioni contestate furono poste in essere, la situazione di fatto avrebbe imposto al Collegio Sindacale e ai suoi singoli componenti di operare diversamente (...)" : così ricorso, pag. 49; "omettendo (...) qualunque giudizio sulla rilevabilità, in concreto ed ex ante, degli indici di anomalia": così ricorso, pag. 51; "il giudizio in questione è stato formulato ex post e in astratto, prescindendo dalla disamina dello scenario concretamente esistente all'epoca dell'approvazione dell'operazione e nella sua fase esecutiva": così ricorso, pag. 52; "si fa esclusivo riferimento a fatti e circostanze emerse in epoca successiva": così ricorso, pag. 53; "la rilevabilità delle criticità insite nel contratto (...) viene affermata apoditticamente e senza alcuna analisi dell'eventuale esistenza di segnali d'allarme": così ricorso, pag. 54; "(...) omettendo di individuare gli indici di rischio trascurati dal ricorrente e le iniziative omesse (...)" : così ricorso, pag. 55; "(...) omettendo qualunque valutazione in concreto ed ex ante della percepibilità delle anomalie insite nelle due iniziative": così ricorso, pag. 56; "i contratti di consulenza (...) non furono sottoposti all'organo amministrativo né tanto meno al Collegio Sindacale": così ricorso, pag. 61; "l'estrema approssimazione con cui è stata esaminata la vicenda oggetto di ricorso": così ricorso, pag. 64; "non è fornito alcun elemento*





concreto per affermare che l'assetto della società e il sistema dei controlli interni non fossero adeguati": così ricorso, pag. 71).

Il vizio motivazionale veicolato dal mezzo di impugnazione in disamina, perciò, egualmente rileva nei limiti del novello dettato del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. e nel segno dell'esegesi che le sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 8053/2014 ne hanno operato.

Su tale scorta si rappresenta ulteriormente quanto segue.

Per un verso, che, in relazione alle motivazioni cui, *in parte qua agitur*, la corte di merito ha correlato la sua statuizione, è da escludere sicuramente l'anomalia della motivazione "apparente".

Del pari *in parte qua* la corte distrettuale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il suo percorso argomentativo (*ha specificato, tra l'altro, che "la vigilanza dei sindaci (...) impone tuttavia l'esercizio di un controllo dell'azione gestoria nel suo complesso (...) anche quando la complessa e articolata organizzazione aziendale (...) preveda l'istituzione di specifiche funzioni di controllo e contabile interna": così decreto impugnato, pag. 10; che "tali doveri di vigilanza appaiono poi accentuati nel caso di approvazione da parte della società quotata, di operazioni con parti correlate (...)"*: così decreto impugnato, pag. 10; che "tutte le operazioni (...) presentavano indici di elevata rischiosità, perché: (...)": così decreto impugnato, pag. 11).

Per altro verso, che è da ammettere certamente che la corte territoriale - nel segno della regola per cui l'art. 3 della legge n. 689/1981 dà corpo ad una presunzione di colpa, sicché grava sull'agente l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa - ha vagliato i fatti storici decisivi caratterizzanti *in parte qua* la *res litigiosa* ovvero le concrete circostanze asseritamente idonee a dar ragione dell'esimente della buona fede.



D'altronde, il ricorrente similmente censura l'asserita distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa (*"sono stati totalmente obliterati i giudizi di legittimità e rispondenza dell'operazione all'interesse sociale formulati dagli esperti indipendenti (...)"*: così ricorso, pag. 52; *"il provvedimento (...) impugnato prescinde invece totalmente dall'analisi dei presupposti in base ai quali (...) l'operazione è stata approvata ed eseguita"*: così ricorso, pag. 53; *"addirittura la Corte arriva a travisare completamente le prove versate agli atti"*: così ricorso, pag. 54; *"l'aspetto di maggiore perplessità è comunque quello che attiene alla ritenuta irrilevanza dell'autorizzazione ISVAP - IVASS (...)"*: così ricorso, pag. 57; *"è emerso chiaramente che l'informativa societaria che avrebbe dovuto riguardare tali contratti è stata riportata nei documenti contabili ufficiali solamente in forma aggregata (...)"*: così ricorso, pag. 62; *"come emerge chiaramente dagli atti di causa (...), chi esaminò preventivamente l'operazione, esprimendo un parere favorevole alla sua trattazione (...) fu il Comitato di Controllo Interno"*: così ricorso, pag. 65).

E nondimeno, così come si è anticipato, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo a vizio denunciabile con il ricorso per cassazione (*cf. Cass. 10.6.2016, n. 11892*).

Comunque pur *in parte qua* la pronuncia della corte d'appello risulta ancorata a motivazione ineccepibile, congrua ed esaustiva.

Specificamente si rappresenta che ai sensi dell'art. 151, 1° co., T.U.F. "i sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione



direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate". Ai sensi del 2° co. del medesimo articolo "il collegio sindacale può (...) avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri". Ai sensi del 4° co. dell'art. 150 T.U.F. "coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche al collegio sindacale di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci".

Alla luce delle prerogative anzidette (*che evidentemente danno ragione sul terreno della disciplina delle società quotate della significativa dilatazione dei poteri che la normativa codicistica, segnatamente l'art. 2403 bis cod. civ., accorda al collegio sindacale e simultaneamente dell'impossibilità di assimilazione dei sindaci ai consiglieri privi di delega, per i quali ultimi, nonostante l'obbligo ex art. 2381, u.c., prima parte, cod. civ., di "agire in modo informato", si è in dottrina correttamente disconosciuta la possibilità di "indagini dirette o <dirette> acquisizioni di documenti (...) su singoli fatti"*) ed in particolar modo alla luce del potere di ciascun sindaco di procedere anche individualmente in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie su determinati affari, si impongono nella fattispecie i rilievi che seguono.

Innanzitutto, si legittima la reiterazione dell'insegnamento di questa Corte alla cui stregua, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere - dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di



accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo "quoad functione", gravando sui sindaci, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare "Consob", a garanzia degli investitori - e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d'Italia ed alla "Consob" (cfr. Cass. 29.3.2016, n. 6037; Cass. sez. un. 30.9.2009, n. 20934).

Altresì, per nulla si giustificano la prospettazione del ricorrente a tenor della quale "l'adozione di determinate iniziative ispettive da parte del Collegio Sindacale presuppone l'esistenza di indici di anomalia rispetto alla corretta gestione dell'impresa" (così ricorso, pag. 47), la prospettazione del ricorrente a tenor della quale "non si può non tenere in considerazione (...) l'eventuale erroneità o fraudolenza dei dati e delle informazioni fornite al Collegio Sindacale dalla società, dall'organo amministrativo o da esperti indipendenti" (così ricorso, pag. 47), la prospettazione del ricorrente a tenor della quale, "qualora i membri del Collegio Sindacale (...) si affidino alle valutazioni rilasciate da esperti indipendenti, il dovere di diligenza nell'esercizio delle funzioni può dirsi pienamente assolto" (così ricorso, pag. 48), la prospettazione del ricorrente a tenor della quale "il ruolo attribuito al Collegio Sindacale è progressivamente mutato, passando da compiti di verifica <sul campo> a quelli di alta vigilanza" (così ricorso, pag. 66), sicché la valutazione del collegio sindacale "non può prescindere dall'esame dei dati e delle informazioni rese da altri soggetti interni ed esterni rispetto alla struttura societaria" (così ricorso, pag. 70).



Ancora, si è al cospetto non già del "travisamento del ruolo di vigilanza del Collegio Sindacale" (*così ricorso, pag. 59*), di un'erronea attribuzione al ricorrente di "una mera responsabilità per posizione" (*così ricorso, pag. 60*).

Sibbene si è al cospetto del mancato od, al più, dell'incompiuto esercizio da parte del ricorrente della sua individuale prerogativa, *recte* del suo potere - dovere, di procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, di richiedere all'organo gestorio informazioni in ordine alle operazioni poi sanzionate, mancato od incompiuto esercizio di cui, in verità, lo stesso (omissis) dà contezza ("*i contratti di consulenza dell'ing. Ligresti del 2003 (...) si trattò di atti di iniziativa dell'Amministratore Delegato (...), rispetto ai quali l'organo di controllo fu tenuto totalmente all'oscuro*": *così ricorso, pag. 61*; "*è emerso chiaramente che l'informativa societaria che avrebbe dovuto riguardare tali contratti è stata riportata nei documenti contabili ufficiali solamente in forma aggregata*": *così ricorso, pag. 62*).

In questo quadro talune finali puntualizzazioni si rendono necessarie.

In primo luogo, il riferimento alla "convenienza dell'operazione", di cui a pagina 19 dell'impugnato decreto, deve essere inteso *cum grano salis*: la corte di merito non ha inteso stigmatizzare il mancato riscontro della convenienza *tout court*, dell'opportunità dell'operazione denominata " (omissis) ", ha inteso censurare, piuttosto, l'omesso riscontro, in violazione del disposto della lett. b) del 1° co. dell'art. 149 T.U.F., della contrarietà dell'operazione agli elementari principi di regolare amministrazione, della "rischiosità della stessa" (*così decreto impugnato, pag. 19*. Ovviamente non vi è margine per valutazioni in tema di opportunità economica dell'azione dell'organo di amministrazione, atteso che il controllo pur dell'autorità giudiziaria trova limite nella discrezionalità imprenditoriale; e tuttavia è da far salva l'ipotesi in cui l'azione degli



*amministratori si configuri come palesemente irrazionale e contraria agli elementari principi di regolare amministrazione: cfr. Cass. 12.2.2013, n. 3409).*

In secondo luogo, i sindaci della controllante sono dal 1° co. dell'art. 151 T.U.F. abilitati a rivolgere, anche individualmente, "richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate".

In questi termini – ed al di là dell'improprio riferimento all'art. 2497 *bis* cod. civ. che si rinviene a pagina 23 del decreto impugnato – di certo non è da disconoscere "l'obbligo del collegio sindacale di svolgere un controllo incisivo sulla controllata, (omissis) s.p.a., formulando richieste specifiche" (*così decreto impugnato, pag. 23*).

Si tenga conto che a norma dell'art. 2497, 1° co., cod. civ. "le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti (...)".

In terzo luogo, per nulla abnorme è "la contestazione di due distinte violazioni dell'art. 149 T.U.F." (*così ricorso, pag. 61*) ovvero l'irrogazione di due distinte sanzioni, l'una, con riferimento al terzo rinnovo dell'incarico di consulenza conferito all'ingegner (omissis), l'altra, con riferimento all'estensione dello stesso incarico: si tratta, siccome univocamente si evince dalla descrizione di cui alle note 9 e 10, a pagina 3, dell'impugnato decreto, di fattispecie concrete oggettivamente diverse.

**Immeritevole di seguito è il quinto motivo di ricorso.**

Si osserva che il collegio sindacale vigila, ai sensi della lett. a) del 1° co. dell'art. 149 T.U.F., "sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo", ai sensi



della lett. b) del 1° co. dell'art. 149 T.U.F., "sul rispetto dei principi di corretta amministrazione", ai sensi della lett. c) del 1° co. dell'art. 149 T.U.F., "sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo - contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione".

A fronte del riferito quadro legislativo *in toto* si giustifica l'autonoma prefigurazione di ciascuno degli illeciti contestati e sanzionati.

Segnatamente, è da escludere, per un verso, che l'illecito di cui all'art. 149, 1° co., lett. c), T.U.F. esaurisca "l'intero disvalore della condotta attribuita al ricorrente" (*così ricorso, pag. 77*).

Segnatamente, è da riconoscere, per altro verso, che appieno si legittima la contestazione, quale autonoma violazione, del medesimo illecito di cui all'art. 149, 1° co., lett. c), T.U.F., siccome correlato "alle carenze nel sistema di controllo interno e nella struttura organizzativa" (*al riguardo va integralmente condivisa l'affermazione della corte distrettuale secondo cui la violazione de qua "attiene all'adeguatezza della struttura organizzativa societaria nel suo complesso e presenta quindi una valenza che trascende le singole violazioni, e appare ontologicamente diversa dalla condotta omissiva che caratterizza le singole operazioni": così decreto impugnato, pag. 33*).

Si osserva, d'altro canto, in relazione alla sollecitata applicazione della disciplina di cui al 1° co. dell'art. 8, 1° co., della legge n. 689/1981, che l'ontologica pluralità delle condotte illecite ascritte al ricorrente osta *ex se* all'applicazione della menzionata disposizione: quivi è contemplata unicamente l'ipotesi del "concorso formale eterogeneo ed omogeneo" ("*chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o*



*commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”).*

**Analogamente non merita seguito il sesto motivo di ricorso.**

In ordine all'invocata applicabilità in via analogica del 2° co. dell'art. 8 della legge n. 689/1981 (*"alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie"*) in dipendenza del "unicità del disegno criminoso" che avvince le (*a giudizio del ricorrente sol asserite*) plurime violazioni, è sufficiente il riferimento all'insegnamento di questa Corte in virtù del quale, in tema di sanzioni amministrative, l'operatività del trattamento di maggior favore cosiddetto del "cumulo giuridico", in ipotesi di plurime violazioni della stessa ovvero di diverse disposizioni di legge realizzate mercé plurime azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, resta, in dipendenza dell'univoco letterale disposto del 2° co. dell'art. 8 della legge n. 689/1981, rigorosamente circoscritto alla materia della "previdenza ed assistenza obbligatorie" e quindi non è suscettibile di applicazione analogica oltre l'ambito per il quale risulta espressamente prefigurato (*cf. Cass. (ord.) 16.12.2014, n. 26434; Cass. sez. un. (ord.) 28.7.2016, n. 15669*).

Più esattamente, l'indicazione finale (*"in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie"*) del 2° co. dell'art. 8 della legge n. 689/1981 vale indiscutibilmente a connotare la disciplina quivi prefigurata in guisa eccezionale, come tale insuscettibile ex art. 14 delle preleggi di applicazione analogica, rispetto alla





regola generale del "cumulo materiale" delle sanzioni in ipotesi di "concorso materiale omogeneo od eterogeneo".

In ordine al dubbio di legittimità costituzionale prospettato in relazione all'art. 8 della legge n. 689/1981, siccome contemplante il trattamento di maggior favore dell'irrogazione della "sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo" unicamente, al 1° co., per l'ipotesi di "concorso formale omogeneo od eterogeneo" ed, al 2° co., per l'ipotesi di plurimi omogenei od eterogenei illeciti continuati "in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie", si osserva quanto segue.

In particolare, non si prospetta alcuna irragionevole disparità di trattamento tra "concorso formale di illeciti amministrativi omogenei od eterogenei" e "concorso materiale di illeciti amministrativi omogenei od eterogenei" (*eccezion fatta per quelli in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie*), ancorché avvinti, gli illeciti amministrativi *tout court* in concorso materiale, dal vincolo della continuazione, giacché vi è una innegabile ontologica differenza tra la prima ipotesi, in cui unica è la condotta illecita, e la seconda ipotesi, in cui le condotte illecite comunque sono plurime; sicché, in chiave assiologica, si giustifica il trattamento di maggior rigore destinato ad operare nella seconda evenienza (*cfr. Cass. 3.10.2011, n. 20222*).

In particolare, non si prospetta alcuna irragionevole disparità di trattamento tra "concorso materiale di illeciti amministrativi omogenei od eterogenei" in genere e "concorso materiale di illeciti amministrativi omogenei od eterogenei in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie", giacché le peculiarità e le specificità di tal ultimo "settore" ben valgono a giustificare la prefigurazione su tal medesimo terreno del beneficio della "continuazione", ovvero di una disciplina affatto diversa (*al riguardo cfr. Corte Cost. (ord.) 17.12.2015, n. 270*).



In particolare, non si prospetta alcuna irragionevole disparità di trattamento tra l'ipotesi del "concorso materiale di illeciti amministrativi omogenei od eterogenei", insuscettibili (*eccezion fatta per quelli in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie*) di esser avvinti dal vincolo della continuazione, e l'ipotesi di plurime condotte penalmente rilevanti, suscettibili, viceversa, di esser unificate a norma del 2° co. dell'art. 81 cod. pen. in forza dello stesso disegno criminoso che eventualmente le sottende, giacché diversa è la natura dell'una e dell'altra violazione (*cfr. Cass. 4.3.2011 n. 5252; Cass. sez. un. (ord.) 28.7.2016, n. 15669; Cass. 25.2.2011, n. 4725*).

In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla "Consob" le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

(omissis) , (omissis) , (omissis) ed " (omissis) (omissis) " s.p.a. non hanno svolto difese.

Nessuna statuizione in ordine alle spese pertanto va assunta nei loro confronti.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 10.3.2015. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (*comma 1 quater introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, a decorrere dall' 1.1.2013*), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 *bis*, d.p.r. cit..

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, (omissis) , a rimborsare alla controricorrente, "Consob", le spese del presente giudizio di



legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, (omissis) , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 *bis*, d.p.r. cit..

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2017.

Il consigliere estensore

dott. Luigi Abete

Il presidente

dott. Stefano Petitti

Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 28 AGO. 2017

Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 28 agosto 2017

La presente copia si compone di 27 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 7.69